

PROTOCOLLO OPERATIVO

Tra
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale di Bari
e
Conferenza Regionale Volontariato Giustizia
e
Unione Italiana dei Ciechi o.n.i.u.s. – Sede Regionale Puglia
(Centro di distribuzione del Libro Parlato)

Premesso che l'articolo 27, c. 3 della Costituzione stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.

Rilevato che l'ordinamento giuridico ha riconosciuto, in tutta la normativa in materia, la dignità e l'autonomia del privato sociale e del volontariato, in considerazione della finalità di crescita e sviluppo della società civile cui essi tendono.

Preso atto del valore di principio attribuito dalla l. 28 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'Ordinamento Penitenziario", segnatamente dagli artt. 17 e 78, alla partecipazione della comunità locale all'azione rieducativa ed al reinserimento sociale del condannato.

Tenuto conto della circolare n. 3528-5978 del 18 luglio 2000 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con la quale si sottolinea la rilevanza del ruolo dei Provveditorati Regionali nel coinvolgimento del volontariato in vista del superamento di modalità estemporanee di collaborazione.

Viste le disposizioni stabilite in materia dall'Amministrazione penitenziaria, che riconosce il ruolo di raccordo fra istituzioni e territorio svolto dal volontariato come segno dell'attenzione della società civile ai problemi dell'esecuzione penale; vista in particolare la circolare M.G.G. 18 marzo 1994, n. 221 su "Partecipazione sociale ed esecuzione penale. Linee di indirizzo in materia di volontariato", che richiede espressamente il contributo del terzo settore nel realizzare compiutamente la funzione dello Stato di esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale.

Considerato che l'articolo 47 c. 7 o. p. prevede che la pena non detentiva dell'affidamento in prova debba contribuire alla rieducazione del reo ed assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati e che l'art. 27, c. 1 D.P.R. 230/2000, "Regolamento di esecuzione della legge 354/1975", sollecita l'avvio con il condannato o l'internato di "una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere [omissis] e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato".

Ritenuto che lo svolgimento di concrete attività non retribuite a beneficio della collettività possa significare non solo una riparazione del danno procurato alla società, ma soprattutto possa aiutare il reo a rielaborare in senso critico la sua condotta antiggiuridica e ad acquisire consapevolezza del valore sociale della stessa azione restitutiva;

Rilevato il protocollo d'intesa sottoscritto in data 20 novembre 2004 tra l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza Regionale Volontariato Giustizia, nel quale tali attività sono espressamente richiamate;

Viste, altresì, le finalità di promozione sociale dell'Unione Italiana dei Ciechi o.n.i.u.s., ed in particolare “le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali dei ciechi ed ipovedenti ad essa riconosciute con D.L.C.P.S. 26 settembre 1947, n. 1047 e confermate con D.P.R. 23 dicembre 1978” (art. 2 dello Statuto) e letto l'art. 3 c.2 dello Statuto, in cui si dichiara che l'organizzazione “promuove ed attua [*omissis*] ogni iniziativa a favore dei ciechi ed ipovedenti, in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti”, con particolare riguardo al loro inserimento sociale;

Tutto ciò premesso e considerato

Il Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Puglia (di seguito P.R.A.P), nella persona del dott. Eustachio Vincenzo Petralla, delegato con atto del Provveditore Regionale, la Conferenza Regionale Volontariato Giustizia (di seguito Conferenza), nella persona del legale rappresentante don Raffaele Sarno, e l'Unione Italiana dei Ciechi o.n.i.u.s. – Sede Regionale Puglia – Centro di distribuzione del Libro Parlato (di seguito U.I.C.), nella persona del legale rappresentante sig. Giuseppe Simone,

convengono quanto segue:

Art. 1 - DEFINIZIONE

Per attività a beneficio della collettività si intendono le attività non retribuite con finalità riparativa del danno sociale, previste dal programma individualizzato di trattamento di cui all'art. 13 o.p. o inserite nelle prescrizioni dei provvedimenti di concessione della misura alternativa alla detenzione, ed ivi indicate con varia terminologia, quale, ad esempio, attività di volontariato, lavori socialmente utili o di pubblica utilità.

Art. 2 – FINALITÀ

Con il presente Protocollo d'Intesa le parti dichiarano di condividere e si impegnano a perseguire le seguenti finalità:

- la valorizzazione ed il potenziamento delle capacità e delle competenze dell'essere umano;
- la promozione della cultura della legalità, attraverso il reinserimento sociale del reo come forma di prevenzione della recidiva e di garanzia della sicurezza sociale;
- la realizzazione della funzione riparativa della pena, mediante specifiche attività non retribuite di risarcimento del *vulnus* che l'illecito ha provocato alla collettività;
- la partecipazione della comunità locale all'azione di recupero dei condannati, in collaborazione con gli operatori dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 3 - COMPETENZE E AZIONI

L'U.I.C., tramite le proprie sezioni provinciali, si impegna a:

1. individuare un referente provinciale per i rapporti con l'Amministrazione penitenziaria e darne sollecita comunicazione al P.R.A.P., nonché diffondere presso le proprie articolazioni locali i nomi dei referenti dell'Amministrazione ed il testo del presente protocollo;
2. consegnare presso le sedi degli organi territoriali dell'Amministrazione penitenziaria (Istituti Penitenziari e Centri di Servizio Sociale per Adulti) idonee apparecchiature di registrazione (compresi i relativi supporti magnetici) ed i testi da registrare, in esecuzione del contratto di comodato d'uso allegato, che costituisce parte integrante del presente protocollo;
3. ritirare i testi registrati ed ogni altro materiale, non appena il referente provinciale ne riceva avviso da parte dei suddetti organi territoriali, nei tempi e nei modi che saranno di volta in volta concordati.

La Conferenza Regionale Volontariato Giustizia, direttamente o tramite le associazioni aderenti a livello territoriale, si impegna a:

1. individuare almeno un volontario per associazione aderente, disponibile a collaborare con gli operatori di IL.PP. e C.S.S.A. per accompagnare i condannati nel percorso di esecuzione dell'attività a beneficio della collettività;
2. comunicare tempestivamente agli organi territorialmente competenti del P.R.A.P. l'elenco dei volontari che avranno contatti con i condannati, corredato della necessaria documentazione, affinché sia da essi trasmesso al P.R.A.P. ai fini dell'autorizzazione ex artt. 78 o.p. e 120 D.P.R. 320/2000, come da disposizioni ministeriali in materia;

3. affiancare i condannati nello svolgimento del compito assunto, con particolare riguardo all'attività di lettura ed alla facilitazione della consegna dei materiali ai condannati ed al ritiro dei prodotti registrati,
4. corrispondere ai soli detenuti e solo per il corrente anno, con le modalità stabilite dalla normativa e dai regolamenti degli istituti penitenziari, una modesta somma in danaro a titolo di premio *una tantum* per il completamento dell'attività a beneficio della collettività rivolta all'U.I.C..

L'Amministrazione penitenziaria, direttamente o tramite i propri organi territoriali si impegna a:

1. individuare e trasmettere tempestivamente alle altre parti i nominativi dei propri referenti locali. e comunicare agli II.PP. ed i C.S.S.A. i nomi dei referenti indicati dai due soggetti privati ed il testo del presente protocollo;
2. individuare fra i condannati a pena definitiva, sia in regime detentivo che in misura alternativa, soggetti disponibili ad effettuare l'attività in favore dell'U.I.C. (registrazione di testi su supporto magnetico);
3. inserire l'impegno assunto dal soggetto fra quelli previsti nel progetto individualizzato di trattamento da sottoporre alla Magistratura di Sorveglianza;
4. verificare e sostenere l'impegno dei condannati nel portare a termine il compito assunto;
5. agevolare nel modo più ampio possibile le attività di consegna e di ritiro dei materiali presso le proprie sedi;
6. curare il procedimento di concessione dell'autorizzazione *ex artt. 78 o.p.* ai volontari interessati alle attività di collaborazione che comportino contatti con i condannati.

Art. 4 - ONERI ECONOMICI

Nessun onere economico grava sulle parti a seguito della stipula del presente protocollo, fatta salva la spesa che ciascuna di esse sosterrà per adempiere agli impegni presi.

Art. 5 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente protocollo è esecutivo dopo la avvenuta sottoscrizione delle parti.

Esso ha durata annuale dalla data della sottoscrizione e sarà considerato tacitamente rinnovato, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro due mesi prima della scadenza. È comunque fatta espressamente salva la conclusione dei programmi trattamentali in corso.

Il protocollo verrà automaticamente integrato da eventuali norme di legge o disposizioni di carattere generale che dovessero essere fissate dal Ministero della Giustizia in materia di esecuzione penale, giustizia riparativa, intese ed accordi con la comunità locale e le agenzie del terzo settore.

Ciascuna delle parti si riserva la facoltà di recedere dal presente protocollo con un mese di preavviso, nel caso in cui la controparte non osservi i propri impegni. Ove ciò avesse riflessi su programmi individuali in fase di esecuzione, si concorda che essi saranno sospesi solo dopo i relativi provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria competente.

Letto, confermato e sottoscritto

Bari, li 6 giugno 2005

per il Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
Dott. Eustachio Vincenzo Petralla

Il legale rappresentante
Conferenza Regionale Volontariato Giustizia
Don Raffaele Sarno

Il legale rappresentante
Unione Nazionale dei Ciechi o.n.l.u.s.
Sede Regionale Puglia
Sig. Giuseppe e Simone
